

8. Filomena Maria Smorto nata a Reggio Calabria il 25 novembre 1944;

— di far decorrere le nomine dal primo febbraio 2013, stabilendo la durata dell'incarico di consulenza in mesi quattro, previa sottoscrizione di contratto di collaborazione professionale in forma autonoma a titolo consultivo nei quali saranno previsti patti e condizioni per le collaborazioni professionali di che trattasi, ai sensi della citata normativa;

— di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul capitolo di competenza del bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Risorse Umane ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, nonché ai diretti interessati per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
F.to Giovanni Fedele

Il Presidente
F.to Francesco Talarico

**DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 28 dicembre n. 123**

Costituzione Organismo indipendente di Valutazione (OIV). Art. 8 legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 recante «Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale»;

CONSIDERATO:

— che l'art. 8 della predetta legge al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, auditato mediante l'adozione del presente atto, nomina l'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) per la misurazione e valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale;

— che l'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, ai commi 3 e 4, stabilisce che l'OIV esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza ed indica dettagliatamente le funzioni che lo stesso esercita in piena autonomia;

— che l'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, comma 7 prevede che l'OIV è composto dal Direttore Generale dell'Ente e da due componenti esterni all'amministrazione regionale dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

— che l'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, comma 8 prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV;

RITENUTO, per quanta sopra, di dover provvedere all'adozione di un regolamento che disciplini le modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti del-

l'OIV e contestualmente di dover procedere alla costituzione del nuovo organo di valutazione previsto legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4;

CONSIDERATO che, con l'adozione della deliberazione n. 59 del 26 luglio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha inteso assicurare una adeguata pubblicità in ordine alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione, da effettuare attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, mediante l'inserzione su due quotidiani nazionali e due locali e mediante avvisi su televisioni locali, al fine di consentire a tutti i cittadini interessati, di produrre istanza corredata di curriculum attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale e statale in materia;

VALUTATE le istanze di nomina ed i curricula trasmessi dagli aspiranti alla stessa acquisite in esito alla procedura attivata a seguito dell'adozione della deliberazione di cui al punto precedente, trasmessi dal Settore Segreteria Assemblea con nota prot. n.45742 del 22/10/2012 e riportate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTI, in particolare i curricula dei Signori:

1. Capriglione Silvana nata a Lamezia Terme (CZ), il 23 ottobre 1974 ed ivi residente in via A. Marasco n. 14 (Componente);

2. Strangio Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 31 maggio 1970 e residente in Reggio Calabria via Giulia n. 54 (Componente);

a voti unanimi

DELIBERA

— di approvare il regolamento recante «Norme per l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale» che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;

— di nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione, con decorrenza 1 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 composto come segue:

1. Dott. Nicola Lopez – Direttore/Segretario Generale (Presidente);

2. Avv. Silvana Capriglione, nata a Lamezia Terme (CZ) il 23 ottobre 1974 ed ivi residente in via A. Marasco n. 14 (Componente);

3. Avv. Giuseppe Strangio, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 31 maggio 1970 e residente in Reggio Calabria via Giulia n. 54 (Componente);

— di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul capitolo 6 art. 1 sub 487 del bilancio del Consiglio regionale che presenta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Risorse Umane ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, nonché, ai diretti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
F.to Giovanni Fedele

Il Presidente
F.to Francesco Talarico

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art.1

Istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", nonché ai sensi della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale", la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* del Consiglio regionale della Regione Calabria.

Art. 2

Composizione

1. L'OIV è composto dal Direttore Generale e da due componenti esterni all'amministrazione regionale, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. La scelta dei componenti assicura il rispetto dell'equilibrio di genere.

Art. 3

Incompatibilità

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che:
 - a) appartengano ad un altro OIV;
 - b) siano titolari di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero siano titolari di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero siano stati titolari di simili incarichi, cariche o rapporti nei tre anni antecedenti la nomina;
 - c) siano componenti degli organi della Regione Calabria, ovvero siano titolari di rapporti di lavoro dipendente o di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con la Regione Calabria o, comunque, per la loro attività, siano in conflitto di interessi con essa.

Art. 4

Nomina

1. La nomina dell'OIV avviene previa adeguata pubblicità dell'avviso di selezione, da effettuare attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, mediante l'inserzione su due quotidiani nazionali e due locali e mediante avvisi su televisioni locali, al fine di consentire a tutti i cittadini interessati, di produrre istanza corredata di *curriculum* attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale e statale in materia.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, previa valutazione delle domande pervenute, nomina i componenti dell'OIV.
3. L'atto di nomina, il *curriculum* ed il compenso dei componenti dell'OIV sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 5

Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca

1. L'incarico ha durata di tre anni, dalla data di decorrenza della nomina, e può essere rinnovato per una sola volta.
2. I componenti dell'OIV cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico;
 - b) dimissioni volontarie; in caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
3. L'OIV continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo OIV.
4. I componenti dell'OIV decadono per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. I componenti dell'OIV sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale o in contrasto con il ruolo assegnato.
6. La decadenza e la revoca sono disposti dal Presidente del Consiglio regionale sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 6

Funzioni

1. L'OIV esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.
2. L'OIV, altresì, esercita in piena autonomia le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi;
 - e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la relativa attribuzione dei premi;
 - f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - h) valida la relazione sulla *performance*;
 - i) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema di valutazione e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.

Art. 7

Funzionamento

1. L'OIV opera presso la sede del Consiglio regionale, in posizione di autonomia ed indipendenza, e risponde del suo operato direttamente all'Ufficio di Presidenza.
2. L'OIV si avvale per l'espletamento delle attività istituzionali di un apposita struttura del Consiglio regionale.
3. L'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti la propria attività e può richiedere al Direttore Generale qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.
4. L'OIV, con cadenza trimestrale, riferisce della propria attività all'Ufficio di Presidenza, anche mediante l'invio di relazioni.

Art. 8

Compenso

1. Il compenso mensile da corrispondere ai componenti esterni dell'OIV è stabilito in € 2.600,00 (duemilaseicento/00) lordi, escluso rimborso spese.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti.